

REGIONE
TOSCANA



DPR.
459/96
*LINEE
GUIDA*

Modalità operative
per l'applicazione
del titolo III D.Lgs.
626/94 in relazione
alla emanazione
del DPR 459/96

Regolamento di attuazione
della direttiva “macchine”

in allegato

D.Lgs. 359/99
Aggiornamento del documento n. 11
delle linee guida interregionale
sull'applicazione del D.lgs. 626/94 titolo III:
uso delle attrezzature di lavoro





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale del diritto
alla salute e delle politiche
di solidarietà

.....
Settore Prevenzione e Sicurezza

DPR
459/96

.....
LINEE GUIDA



Servizio
Sanitario
della
Toscana

Modalità operative per l'applicazione del titolo III D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96

Regolamento di attuazione
della direttiva “macchine”

in allegato

D.Lgs. 359/99
Aggiornamento del documento n. 11
delle linee guida interregionale
sull'applicazione del D.lgs. 626/94 titolo III:
uso delle attrezzature di lavoro

**Modalità operative per l'applicazione del titolo III D.Lgs. 626/94
in relazione alla emanazione del DPR 459/96**
regolamento di attuazione della direttiva "macchine"

**D.Lgs. 359/99": aggiornamento del documento n. 11 delle linee guida interregionali
sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 titolo III: uso delle attrezzature di lavoro**

Edizione aggiornata **SETTEMBRE 2004**

a cura

Regione Toscana Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Settore Prevenzione e Sicurezza

Il documento è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro Interregionale Macchine e Impianti coordinato dalla Regione Lombardia:

<i>Norberto Canciani</i>	(Lombardia)
<i>Avio Ferraresi, Massimo Rizzati, Angelo Ingaliso</i>	(Emilia Romagna)
<i>Carlo Formici</i>	(Veneto)
<i>Pierluigi Cavazzin</i>	(Piemonte)
<i>Alberto Lauretta, Daniele Novelli</i>	(Toscana)
<i>Roberto Spairani</i>	(Liguria)
<i>Enrico Maria Ognibeni</i>	(Provincia di Trento e Bolzano)
<i>Tullio Tavernelli</i>	(Umbria)
<i>Gioacchino Di Natale</i>	(Puglia)
<i>Catia Pieroni, Filippo Giusti</i>	(Marche)
<i>Gennaro Russo</i>	(Campania)
<i>Giuliano Corbella</i>	(in rappresentanza dell'UNI)

Con la collaborazione di ISPEL - DTS - GLAT

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura
della Biblioteca della Giunta regionale toscana:

**Modalità operative per l'applicazione del titolo III D.Lgs 626/94
in relazione alla emanazione del Dpr 459/96 :**
regolamento di attuazione della direttiva "macchine"

I. Toscana. Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
1. Macchine – Sicurezza – Applicazione della normativa statale :
Dlgs 626/1994 e Dpr 459/1996 - Regolamenti
344.504472

REGIONE
TOSCANA



Edizioni Regione Toscana

Grafica, impaginazione e stampa
P.O. Produzioni editoriali, grafiche e multimediali
del Centro stampa Giunta regionale
Via di Novoli 73/a - 50127 Firenze

*Tiratura copie 1.200
Distribuzione gratuita*

INDICE

5	INTRODUZIONE
	<i>DPR 459/96 – LINEE GUIDA</i>
7	1.1 PREMESSA
9	1.2 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO
11	1.3 MACCHINE GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE)
14	1.4 ATTIVITÀ DI VIGILANZA: MODALITÀ OPERATIVE
20	1.5 CHIARIMENTI E ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DELLE AZIENDE USL IN MATERIA DI NON CONFORMITÀ ALLA “DIRETTIVA MACCHINE” (DPR 459/96)
23	1.6 SCHEMA A BLOCCHI 1 MODALITÀ OPERATIVE
24	1.7 SCHEMA A BLOCCHI 2 MODALITÀ OPERATIVE
25	1.8 SCHEMA A BLOCCHI 3 MODALITÀ OPERATIVE
26	1.9 MODIFICA PROCEDURE SU SEGNALAZIONI PER INOSSERVANZA AL DPR 459/96
29	2.0 NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA
33	2.1 MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59
34	2.2 VERIFICHE SU MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL DM 12/9/59
38	2.3 PROPOSTA DI PROCEDURA DI VERIFICA DA ADOTTARE SU APPARECCHI DI <i>SOLLEVAMENTO DOTATI DI MARCATURA CE</i>
43	2.4 FAC-SIMILE PER COMUNICAZIONE AI MINISTERI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E ALLA REGIONE
51	<i>D.Lgs 359/99 – LINEE GUIDA</i> Aggiornamento del documento n. 11 delle linee guida interregionali sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 titolo III: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

INTRODUZIONE

Con il DPR 24 luglio 1996 n. 459 è stato approvato il *“Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 94/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”*.

Con questo decreto è cambiato il sistema di costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza, che devono rispondere a ben precise caratteristiche tecniche e requisiti essenziali di sicurezza, definendo inoltre le procedure di certificazione cui i costruttori di macchine devono conformarsi per poter commercializzare liberamente i propri prodotti all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

Per dare meglio attuazione alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro con l’applicazione coordinata del D.Lgs. 626/94 in relazione al DPR 459/96, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato delle linee guida per la definizione delle procedure per la segnalazione di non conformità delle macchine (*Linee guida e modalità operative per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96 – Regolamento di attuazione della direttiva “macchine”*).

Tale documento, nato dalla esigenza di offrire un contributo interpretativo e di indirizzo sulla nuova normativa delle macchine e dei componenti di sicurezza, affronta le varie tematiche partendo dalla immissione sul mercato e messa in servizio, dall’attività di vigilanza e controllo da parte delle Aziende USL, dall’applicazione delle norme armonizzate e norme di buona tecnica, dalla procedura per la segnalazione di non conformità ai Ministeri interessati per finire all’aggiornamento del documento n. 11 delle linee guida sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 titolo III.

In tale contesto, al fine di agevolare una omogenea applicazione della normativa sul territorio regionale, la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana, ha ritenuto opportuno fornire la presente pubblicazione a tutti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana e di tutti i soggetti interessati alla sicurezza delle macchine.

Colgo infine l’opportunità per esprimere un sincero ringraziamento agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Toscana che ogni giorno sono impegnati, con competenza e professionalità, per affermare i principi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Dirigente del Settore
Prevenzione e Sicurezza
(Ing. Marco Masi)

1.1 PREMESSA

La legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro è oggetto di un costante aggiornamento dettato dagli obblighi comunitari.

Le innovazioni introdotte nel sistema legislativo italiano sono state attuate sulla base delle politiche comunitarie di integrazione che riguardano sia le azioni sociali che quelle per la libera circolazione delle merci.

Le azioni sociali hanno prodotto direttive che hanno lo scopo di determinare i requisiti minimi di igiene e sicurezza a tutela di tutti i lavoratori della Unione europea.

Nel nostro ordinamento nazionale queste direttive sono state recepite in particolare con D.Lgs. 626/94 e successivi adeguamenti.

I Servizi di Prevenzione delle Aziende USL sono il soggetto titolare della funzione di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 23 del D.Lgs. 626/94 e art. 19 del D.Lgs. 758/94) ed hanno competenza su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro.

Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di direttive di prodotto, tra le quali la direttiva “macchine”, che presentano implicazioni anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In questa direttiva sono stabiliti i requisiti di sicurezza e le caratteristiche tecniche che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per garantire la libera circolazione degli stessi all'interno dei paesi dell'Unione.

In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione.

Nel recepimento delle direttive di prodotto l'amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull'applicazione è il Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai servizi delle Aziende USL è riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo.

Se concettualmente la distinzione delle funzioni e degli ambiti di applicazione è chiara, esistono momenti di intersezione tra le due normative, con problemi di sovrapposizione e dualità applicative. Questo avviene in quanto le direttive, pur avendo finalità diverse, intervengono, di fatto, entrambe sulla sicurezza delle macchine.

A livello applicativo va individuata una linea d'azione che permetta di utilizzare al meglio il potenziale preventivo delle legislazioni e non alimenti conflitti tra diverse amministrazioni.

La distinzione si rende necessaria ora che specifiche legislazioni di disciplina delle produzioni industriali possono interagire con le azioni di controllo delle condizioni di lavoro.

Il problema non era presente quando, con l'eccezione del materiale elettrico, non esistevano discipline della produzione industriale ed i servizi delle Aziende USL, nella loro azione ordinaria si occupavano di controllare le condizioni di lavoro, le condizioni di utilizzazione delle macchine e delle attrezzature con effetti anche sul controllo della produzione industriale.

Questa attività avveniva indicando caratteristiche da inserire su macchine di futura produzione. Va ricordato che buona parte delle circolari del Ministero del Lavoro hanno storicamente definito caratteristiche costruttive di macchine ed impianti dettando modifiche da realizzare in sede di produzione.

I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. È il recepimento di una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina già in fase di progettazione.

Il D.Lgs. 626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. È inoltre previsto un ambito di responsabilità, ai sensi dell'art. 6, per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura.

Occorre, infine, precisare che mentre il regolamento macchine è una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero delle Attività Produttive), il D.Lgs. 626/94 è una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall'organo di vigilanza della Azienda USL, così come indicato dall'art. 23 del D.Lgs. 626/94.

1.2 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine nuove

Il primo quesito che si pone è rappresentato dalla eventuale presenza di macchine (o componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse sul mercato o messe in servizio.

Il DPR 459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta la immissione sul mercato di macchine costruite secondo la normativa previgente. L'unico riferimento ad un regime transitorio (art. 11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in passato alla omologazione da parte dell'ISPESL e si riferisce essenzialmente alle macchine per le quali è già stata inoltrata la relativa domanda di omologazione.

È, quindi, evidente che, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 11, le macchine già costruite ma ancora giacenti presso l'azienda costruttrice alla data del 21/9/96, al momento della immissione sul mercato dovranno rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di conformità e da manuale d'istruzioni per l'uso.

Questa interpretazione è peraltro confermata nella pubblicazione monografica "Normativa comunitaria sulle macchine", diffusa dall'ISPESL e contenente i commenti sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato Permanente, dove viene chiaramente specificato che per "commercializzazione" di una macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul territorio comunitario di " *...ogni singola macchina materialmente esistente e completa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui è stata fabbricata....*".

Nel caso, invece, di macchine già immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 (ad esempio quelle già fornite al rivenditore o quelle già vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo più nella possibilità del costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano assoggettabili alla nuova normativa.

Questa considerazione è motivata dal fatto che il richiamo alla "messa in servizio" sia da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che vengono reimmesse in servizio sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato) che nel caso di modifiche presso l'utilizzatore (nuova messa in servizio).

Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine già in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente “modificate”

Nel punto 3 dell'art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano *subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione*.

Non essendo indicato chiaramente che cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione potrebbero emergere differenti interpretazioni soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria.

Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalità prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto.

Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel capitolo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l'obbligo di certificazione.

Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.

1.3 MACCHINE GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE)

Il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende necessario una sua regolamentazione al fine di consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza.

La linea di comportamento indicata si prefigge, pertanto, l'obiettivo della sicurezza ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto pedissequo del DPR 459/96.

Nel seguito verranno considerati i casi più frequenti che si potranno incontrare nella pratica.

Nel documento si intende per:

- **“macchina usata”** - una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all'intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti;
- **“modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione”** - le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.

Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la “marcatura CE” della macchina:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettificata);
- modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.

Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina:

- adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emer-

genza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;

N.B.: nel caso di schermi mobili automatici per la protezione di macchine di cui ai punti A9-10-11 dell'allegato IV del DPR 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 3.

- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

N.B.: Il componente di sicurezza, nel caso in cui non sia stato realizzato nel rispetto della Norma Armonizzata relativa che prende in esame tutti i pericoli, deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 1.

A) Permuta contro nuovo acquisto

Secondo il DPR 459/96, l'utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).

Considerato, però, che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi è intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che, **l'obbligo di attestare la conformità** della macchina alle norme previgenti all'atto della vendita (art. 11, comma 1) **compete al rivenditore** della stessa. Pertanto, in sede di accertamento va verificato il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.

Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:

- tipo di macchina e modello
- numero di matricola
- nome del costruttore
- dicitura "La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto

Il **proprietario** di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) **deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente**, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d'uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96).

C) Cessione per conto vendita

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita **è tenuto ad attestare la conformità della macchina** alla legislazione pre-vigente.

NOTE:

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (ad es.: “ricondizionamento”) l’obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:

- sull’utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall’utilizzatore stesso;
 - sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna.
- Nel caso ciò non avvenga l’obbligo ricade ancora sull’utilizzatore finale.

Obblighi del curatore fallimentare

In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.

1.4 ATTIVITÀ DI VIGILANZA: MODALITÀ OPERATIVE

In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine da lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pur risultando formalmente marcate CE.

Bisogna però tener conto del fatto che il DPR 459/96 sottolinea la responsabilità del costruttore (o mandatario) a produrre e commercializzare macchine dotate di idonei requisiti di sicurezza prevedendo che le macchine siano provviste di marcatura, di dichiarazione di conformità e di manuale d'istruzioni d'uso.

Al fine di un'equilibrata applicazione della normativa, gli operatori, in sede di sopralluogo, constatata la inosservanza a norme di sicurezza delle macchine dovranno valutare se le carenze riscontrate siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte.

Si rammenta che un acquisto potrebbe essere considerato incauto quando le caratteristiche della macchina o il suo prezzo d'acquisto sono molto divergenti da quanto offerto da altri produttori.

Sulla base di quanto sopra illustrato si individuano le linee comportamentali da adottare a seconda degli specifici casi.

1) Carenze palesi o già manifestate in sede di utilizzo

Qualora gli organi di vigilanza delle Aziende USL, nel corso dell'attività ispettiva accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, costruito o venduto dopo il 21/9/96, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del DPR 459/96 procederanno riconoscendo la sussistenza di responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell'utilizzatore (datore di lavoro).

In particolare si attiveranno due distinte procedure:

1a) L'iter amministrativo, tracciato dal regolamento (DPR 459/96), dando comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro (si utilizzi allo scopo il modello proposto in **allegato 1**).

Questa procedura interessa *il costruttore o mandatario* e viene svolta nell'ambito delle azioni di controllo della produzione industriale.

È il caso di ricordare che prima di effettuare la segnalazione si dovrà accertare che la macchina sia stata utilizzata in modo conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante e che non abbia subito modifiche in sede di utilizzo.

Si fornisce inoltre l'indicazione di segnalare casi in modo ben documentato e non semplici sospetti di irregolarità.

1b) L'iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (*costruttore/mandatario, venditore, utilizzatore*) applicando le procedure previste per ciascuno dei soggetti coinvolti e che verranno di seguito illustrate.

Nei confronti *dell'utilizzatore* la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 prevede l'adozione di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall'emanazione di una prescrizione contenente i termini di adeguamento.

L'installazione degli apprestamenti antinfortunistici da parte dell'utilizzatore, tali da eliminare le condizioni di rischio, permetterà di ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

Nel caso di situazioni di particolare gravità, quando l'incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con il prosieguo dell'utilizzo della macchina, i Servizi potranno adottare la misura cautelare del sequestro preventivo della macchina.

Rimane da valutare l'aspetto connesso alla marcatura CE la quale, seppure formalmente presente, era evidentemente apposta in modo improprio. Si ritiene che questo aspetto debba rimanere sospeso in attesa che la procedura di segnalazione ai Ministeri compia il suo iter. Gli esiti degli accertamenti e dei provvedimenti adottati dal Ministero delle Attività Produttive permetteranno di dare soluzione a questo aspetto.

Nei confronti del venditore e del costruttore (o mandatario) sono ravvisabili la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche per il reato connesso alla vendita (venditore) ed alla costruzione (costruttore).

(1) * A seguito della ordinanza della Corte Costituzionale n. 416 del 16 dicembre 1998 in merito alla possibilità di attivare la procedura amministrativa anche nei casi di:

- a) reato già consumato e non più regolarizzabile;
- b) tipo di violazione di natura procedurale per la quale il contravventore non può adottare alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata;
- c) reato nei cui confronti era venuta meno la situazione anti giuridica che aveva dato origine alla violazione contestata;

ipotesi che attengono alla non regolarizzabilità dei reati per cui era materialmente impossibile per l'organo di vigilanza impartire una prescrizione finalizzata all'eliminazione della contravvenzione accertata trattandosi di reato istantaneo, si specifica quanto segue.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 19/98 aveva già consentito, a fronte di un reato già regolarizzato dal contravventore prima del suo accertamento in sede ispettiva (punto c) di accedere alla procedura oblativa prevista dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 758/94 codificandola come prescrizione "ora per allora".

(1) La parte di documento compresa tra i due asterischi sostituisce la procedura prevista prima dell'uscita dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 416/98 e già riportata nella precedente edizione del giugno 2001 delle Linee Guida alla voce "Applicabilità del D.Lgs.758/94".

Per le altre ipotesi in cui il contravventore non ha più alcuna possibilità di effettuare l'intervento regolarizzatore (a cui si oppongono ostacoli soggettivi o oggettivi) la Corte Costituzionale ha precisato che *esistono soluzioni interpretative* tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinare degli artt. 20 e seguenti del Decreto Legislativo in esame".

Tale conclusione trova il suo fondamento nello spirito del D.Lgs. 758/94 che si propone il duplice obiettivo di:

- favorire in primo luogo l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro (materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale);
- attuare una consistente deflazione processuale.

Pertanto, visto che è l'organo di vigilanza che ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, l'**iter penale** da seguire risulta quello di seguito indicato.

Qualora il reato (costruzione e/o vendita) sia avvenuto nel territorio in cui il Servizio della Azienda USL è competente, lo stesso Servizio attiva la procedura oblativa di cui al D.Lgs. 758/94 nei confronti del/dei contravventore/i.

Nel caso in cui il luogo consumativo del reato sia fuori competenza territoriale del Servizio accertatore questi ne dà comunicazione (dettagliando le carenze riscontrate ed allegando eventualmente il verbale di contravvenzione redatto all'utilizzatore) al Servizio della Azienda USL territorialmente competente che si attiverà, quindi, per avviare la procedura oblativa di cui al D.Lgs. 758/94.

La stessa comunicazione viene inviata per conoscenza alla Procura territorialmente competente.

Si precisa che l'attivazione di detta procedura non dipende dall'accertamento diretto della violazione da parte dell'organo di vigilanza ma è sufficiente che risulti come fatto storico ad esempio sulla base di dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti o perché accertata da altri organi.

La prescrizione nei confronti del cedente o del produttore potrà consistere nell'attivarsi presso tutti gli acquirenti, se noti, ovvero nel rendere conoscibili agli stessi, se ignoti, che devono essere effettuati interventi sulla macchina per renderla aderente alle vigenti disposizioni prevenzionali e che il produttore stesso o il cedente è disponibile a realizzarli. Qualora il costruttore e/o il venditore si sia già attivato per eliminare le carenze, la Azienda USL ricevente ammette direttamente il contravventore alla procedura oblativa di cui al D.Lgs. 758/94.

Bisogna tenere conto del fatto che il reato di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 626/94 prevede un termine di prescrizione di 3 anni (art. 157, comma 5, C.P.). Questo andrà evidenziato all'Autorità Giudiziaria perché possa valutare se richiedere o meno l'archiviazione del procedimento.

Nel caso in cui i servizi delle Aziende USL trovino macchine che presentano **situazioni di rischio grave ed immediato**, oltre alla possibilità di adottare la misura cautelare del **sequestro preventivo** già illustrato in precedenza, potranno adottare specifiche azioni volte ad eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto ed utilizzato. In questo caso il servizio che ha eseguito gli accertamenti **potrà richiedere al costruttore l'elenco delle macchine vendute** per poi trasmetterlo alle Regioni interessate al fine di effettuare i necessari interventi presso gli utilizzatori. Le comunicazioni dovranno essere adeguatamente motivate e corredate di tutta la documentazione necessaria.

Questa azione, da utilizzare solamente per fronteggiare gravi situazioni di rischio, viene esperita nel campo della tutela sociale e presso gli utilizzatori. Non interferisce con le logiche di immissione sul mercato, risulta pienamente legittima e doverosa quando ne ricorrono i presupposti.

2) Carenze occulte

Si intendono per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall'uso quotidiano della macchina.

In questo caso si fornisce l'indicazione di procedere con la sanzione nei confronti del solo costruttore in quanto questi è l'unico soggetto che era a conoscenza, o che aveva il dovere di conoscere, quanto progettato e che aveva la responsabilità di costruire macchine sicure.

In particolare si attiveranno:

2a) l'iter amministrativo, tracciato dal regolamento (DPR 459/96), dando comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro così come descritto in precedenza al punto 1a). Si tratta di una procedura che interessa il *costruttore o mandatario*.

2b) L'iter penale nei confronti del *costruttore* contestando la violazione dell'art.6 del D.Lgs. 626/94 così come descritto in precedenza al **punto1b)**. Per questo tipo di carenze si ritiene che non possa essere coinvolto il venditore.

Nei confronti dell'utilizzatore, considerando lo stesso non responsabile per la situazione in essere, non possono essere emanate "prescrizioni". Dovendo al contempo intervenire per richiedere le modifiche necessarie alla macchina, si consiglia di utilizzare lo strumento dispositivo previsto dall'art. 10 del DPR 520/55. L'inosservanza al provvedimento adottato espone l'inadempiente alla sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 758/94.

Riguardo al problema della marcatura CE si rinvia alle conclusioni indicate in precedenza al punto 1b).

3) Casi particolari

Di seguito vengono presi in esame alcuni casi particolari con l'avvertenza che gli esempi non esauriscono l'insieme delle situazioni che si possono incontrare nel corso dell'attività.

3a) Macchine marcate immesse sul mercato prima del 21/9/96

In questo caso i servizi procederanno come se le macchine fossero state prodotte e immesse sul mercato dopo il 21/9/96 applicando le procedure specifiche del caso.

3b) Macchine costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE

Qualora nella attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine di nuova costruzione, soggette alle disposizioni del DPR 459/96, costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE e/o dichiarazione di conformità e/o di manuale di istruzione d'uso, procederanno penalmente nei confronti del costruttore e del venditore per violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

La carenza rilevata andrà inoltre segnalata ai Ministeri competenti.

Nei confronti dell'utilizzatore sarà possibile contestare la violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

3c) Azione connessa ad indagini per infortunio sul lavoro

Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose a seguito di infortunio sul lavoro continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate. Se dagli accertamenti effettuati emergono carenze alle macchine che hanno determinato l'infortunio sarà cura del servizio attivare le procedure prima indicate per la parte attinente al caso in esame.

3d) Cessione di macchine già in uso prima del 21/9/96 e prive di marcatura CE

Qualora nelle attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine già immesse sul mercato e messe in servizio prima del 21/9/96 (macchine usate) e cedute ad altri utilizzatori dopo tale data, prive dell'attestazione di conformità previsto dall'art. 11 comma 1, dovranno procedere nei confronti del venditore contestando la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

4) Documentazione inerente le macchine

Si forniscono le seguenti precisazioni sulla documentazione inerente le macchine marcate CE.

4a) Dichiarazione di conformità

Costituisce parte integrante della macchina, deve accompagnarla negli eventuali spostamenti di sede, deve essere disponibile presso l'utilizzatore.

Si deve porre attenzione nel verificare che i contenuti siano quelli previsti nell'allegato II del DPR 459/96.

Nel caso venga rilevata una carenza questa va segnalata ai Ministeri competenti.

4b) Manuale di istruzioni per l'uso

Deve accompagnare la macchina e deve comprendere i contenuti informativi previsti al punto 1.7.4 dell'allegato I al DPR 459/96.

Nota:

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del DPR 224/88 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/4/87 n. 183) viene individuato come difettoso anche quel prodotto per il quale non sono fornite sufficienti informazioni ed istruzioni.

4c) Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico deve essere disponibile presso la sede del costruttore o del suo mandatario e non presso l'utilizzatore.

La richiesta di visione del fascicolo tecnico deve essere debitamente motivata ed è di competenza delle Autorità nazionali deputate al controllo di conformità. Per l'Italia si tratta dei Ministeri delle Attività Produttive e del Lavoro.

I Servizi di vigilanza delle Aziende USL non rientrano tra i soggetti titolari di questo potere.

1.5 CHIARIMENTI E ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DELLE AZIENDE USL IN MATERIA DI NON CONFORMITÀ ALLA “DIRETTIVA MACCHINE” (DPR 459/96)

Le circolari n. 1067 del 30/9/99 e n. 2182 del 20/12/2000 emanate dal Ministero del Lavoro hanno fornito alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro i necessari chiarimenti operativi sulle modalità di effettuazione del controllo di mercato.

I contenuti di queste circolari, per buona parte mutuati dalle linee guida del Coordinamento delle Regioni (il modello per le segnalazioni allegato alla circolare n. 1067 è, infatti, una copia di quello proposto nelle linee guida), possono in alcuni passi ingenerare confusione sulle modalità di espletamento delle funzioni di vigilanza.

Si rendono quindi necessarie alcune precisazioni al fine di evitare che negli operatori delle Aziende USL che svolgono le funzioni di vigilanza possano sorgere dubbi interpretativi.

Bisogna innanzitutto precisare che le circolari in oggetto si rivolgono esclusivamente alle strutture periferiche del Ministero del Lavoro, al contrario di altre circolari interpretative del Ministero del Lavoro, in quanto forniscono chiarimenti operativi sulle modalità di effettuazione dei controlli di mercato e, quindi, si riferiscono ad una attività che non rientra tra i compiti delle strutture di vigilanza delle Aziende USL (gli Assessorati alla Sanità delle Regioni non risultano tra i destinatari nemmeno per conoscenza).

I passaggi procedurali riportati nella circolare riguardano, pertanto, **sola-mente** i funzionari delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono invitati a segnalare la “presunta” non conformità al gruppo di lavoro appositamente costituito in sede centrale e composto da funzionari del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero del Lavoro e dell'ISPESL.

Il ruolo e le funzioni degli operatori di vigilanza delle Aziende USL sono differenti poiché, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del DPR 459/96 e in coerenza con le linee guida interregionali, devono procedere, nei casi di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, con la segnalazione ai Ministeri competenti che provvederanno ad avviare le procedure di accertamento previste dalla normativa.

Considerando che la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, verificata in sede di utilizzo della macchina, comporta, di fatto, una condizione di pericolo per i lavoratori, in presenza di una **accertata situazione di ri-**

schio gli operatori di vigilanza delle Aziende USL procederanno attivando obbligatoriamente la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 (ipotesi di violazione del D.Lgs. 626/94).

Si segnala a tale proposito che la stessa circolare n. 2182 del Ministero del Lavoro prevede la necessità di procedere, per gli aspetti sanzionatori, direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dell'utilizzatore quando "... nel corso dell'attività di vigilanza venga accertata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature previste dall'art. 2 del DPR 459/96 ...".

Di seguito vengono riportate alcune precisazioni sull'applicabilità del DPR 547/55 e sulle modalità di attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 758/94.

APPLICABILITÀ DEL DPR 27 APRILE 1955 N° 547

Per evitare difformità interpretative delle norme prevenzionistiche, appaiono necessarie alcune precisazioni sui contenuti dell'art. 46 commi 1-2 della Legge 24 Aprile 1998, n. 128 (legge citata nella circolare 1067/99 del Ministero del Lavoro), in merito all'applicabilità del DPR 547/55 alle macchine soggette al DPR 459/96.

Il comma 1 dell'articolo di legge sopracitato stabilisce la non applicabilità delle sole "*disposizioni di omologazione*" contenute nella disciplina vigente (DPR n. 547/55, DPR 164/56, DPR 320/56, DPR 323/56, ecc.) alle macchine costruite e immesse sul mercato o messe in servizio ai sensi del DPR 459/96.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di carattere costruttivo contenute nella vigente normativa (vedi comma 1) sono da considerarsi "**norme**" ai sensi della Legge n. 317/86 cioè **specifiche tecniche la cui osservanza non è obbligatoria ma possono rappresentare un valido riferimento per i costruttori che devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato I della "direttiva macchine"**.

La presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza va, quindi, riferita esclusivamente ai requisiti essenziali di sicurezza, come ribadito nel modello utilizzato per le segnalazioni ai Ministeri e allegato alle linee guida sull'applicazione del DPR 459/96 approvate dal Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome.

Pertanto, nel corso della normale attività di vigilanza o in occasione di inchieste infortuni, gli operatori dovranno attenersi ai seguenti criteri e linee di comportamento:

- 1) Per le macchine *non* marcate CE, e per quelle *non* comprese nel campo di applicazione del DPR 459/96 *restano valide le disposizioni contenute nel DPR 547/55.*

All'utilizzatore verrà contestata la violazione dell'articolo del DPR 547/55 corrispondente seguendo poi la normale procedura di cui al D.Lgs. 758/94.

- 2) Per le macchine marcate CE, non si applicano, sotto il profilo sanzionatorio, le disposizioni tecnico-costruttive contenute nel DPR 547/55 in quanto, per il costruttore, costituiscono solo “norme tecniche di riferimento”.

All'utilizzatore verrà, quindi, contestata la violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 626/94 (nel caso di vizio palese o già manifestato in sede di utilizzo dell'attrezzatura) per aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della sicurezza, specificando il rischio che queste presentano.

La prescrizione da impartire per l'eliminazione della carenza riscontrata potrà riportare le indicazioni tecniche previste:

- a) in specifici articoli del DPR 547/55, oppure
- b) quelle del RES previsto nell'allegato I del DPR 459/96, oppure
- c) quelle previste nella norma armonizzata (se esiste) che prende in esame tale rischio.


Nel caso in cui la violazione contestata sia riferita a carenze organizzative-comportamentali, si può contestare l'articolo del DPR 547/55 corrispondente in quanto tuttora vigente.

Seguirà poi la normale procedura di cui al D.Lgs. 758/94 .


In entrambi i casi agli altri soggetti eventualmente coinvolti (progettista, costruttore e/o rivenditore, installatore e montatore) verranno rispettivamente contestate le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94, sempre che non siano scaduti i tempi di prescrizione, per aver fabbricato, venduto, ecc., macchine, attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Agli stessi soggetti verrà applicata la procedura di cui al D.Lgs. 758/94 come indicato al precedente **punto 1b) – iter penale.**

1.6 SCHEMA A BLOCCHI 1 MODALITÀ OPERATIVE




1.7 SCHEMA A BLOCCHI 2 MODALITÀ OPERATIVE



NOTA: si ricorda che potrebbero essere coinvolti:
 - i progettisti per non essersi attenuti ai principi generali di prevenzione (art. 6 - c. 1 - D. Lgs. 626/94);
 - gli installatori e montatori di macchine per non essersi attenuti alle istruzioni fornite dal costruttore (art. 6 - c. 3 - D. Lgs. 626/94).

1.8 SCHEMA A BLOCCHI 3 MODALITÀ OPERATIVE



1.9 MODIFICA PROCEDURE SU SEGNALAZIONI PER INOSSERVANZA AL DPR 459/96

Premesse

Attualmente il Ministero delle Attività Produttive si avvale dell'ISPEL per i controlli tecnici (DTS – GLAT). Il Ministero del Lavoro collabora alle attività di controllo di mercato come stabilito dal DPR 459/96.

Il Ministero delle Attività Produttive ha segnalato la necessità di una maggiore collaborazione con gli organi di vigilanza delle Aziende USL in quanto, attualmente, i controlli conseguenti all'accertamento di non conformità sono estremamente carenti per scarsità di risorse sul territorio.

Inoltre, considerando che la stragrande maggioranza degli accertamenti è attivata da segnalazioni degli organi di vigilanza delle Aziende USL, l'ISPEL evidenzia l'opportunità di definire procedure operative più efficaci al fine di evitare segnalazioni non pertinenti o immotivate e per semplificare i rapporti tra gli enti coinvolti.

Anche da parte degli organi di vigilanza delle Aziende USL emerge la necessità di una maggiore collaborazione con gli organi tecnici che svolgono il controllo di mercato (in particolare con l'ISPEL) per favorire la circolazione delle informazioni e per attivare un più efficace controllo sulla sicurezza delle macchine soggette al DPR 459/96 e già immesse sul mercato e messe in servizio su tutto il territorio nazionale.

Si segnala, infine, che la modifica della procedura riportata in seguito potrebbe comportare la necessità di formalizzare e meglio definire l'eventuale coinvolgimento degli organi di vigilanza delle Aziende USL nelle funzioni di controllo di mercato.

Modifica della procedura

L'art. 7, comma 3, del DPR 459/96 stabilisce che “qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro”. Nel caso delle attività di vigilanza svolte dalle Aziende USL, le procedure già definite dal Coordinamento Tecnico delle Regioni hanno ribadito che la segnalazione inviata ai Ministeri competenti è, quindi, conseguente ad un accertamento già effettuato dall'organo di vigilanza che ha rilevato una specifica situazione di rischio.

La norma stabilisce che è “l’organismo di vigilanza”, e non il singolo operatore della Azienda USL, ad effettuare la segnalazione ai Ministeri competenti e che “l’accertamento” riguarda la non conformità ai RES.

Pertanto, la segnalazione ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro, atto amministrativo previsto dall’art. 7 del DPR 459/96, verrà effettuata dalla struttura della Azienda USL competente (Dipartimento, Servizio o Unità Operativa), previa specifica individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I non conformi.

Per tale verifica gli organismi di vigilanza potranno attivare le strutture di supporto specialistico previste dalle Aziende USL e dalle Regioni (Servizi impiantistici dei Dipartimenti di Prevenzione, ARPA) e, tramite le Regioni, i Dipartimenti periferici dell’ISPESL. Il coinvolgimento di tutte le strutture interessate potrà avvenire nell’ambito delle commissioni o dei gruppi di lavoro previsti nei Comitati regionali di coordinamento istituiti ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 626/94.

In caso di mancata attivazione dei gruppi o delle commissioni sopraccitate, o per eventuali altre ragioni di carattere organizzativo, le singole Regioni potranno individuare una specifica struttura per il supporto tecnico-specialistico agli operatori delle Aziende USL.

La struttura centrale dell’ISPESL, che svolge le funzioni di controllo di mercato per conto del Ministero delle Attività Produttive (DTS – GLAT) e che gestisce l’archivio di tutte le segnalazioni e gli interventi, fornirà il supporto informativo specialistico alle Regioni (ad esempio sui risultati di precedenti accertamenti che riguardano la stessa tipologia di macchina) garantendo l’accesso diretto alla propria banca dati. Per l’attivazione di questo supporto informativo è necessario preventivamente adottare idonei provvedimenti per garantire la riservatezza delle informazioni e un sistema per la condivisione dei dati con le Regioni.

La segnalazione ai Ministeri competenti avverrà utilizzando la nuova modulistica allegata.

Ad accertamento concluso il Ministero delle Attività Produttive chiede all’azienda costruttrice di individuare e, quindi, adottare i provvedimenti necessari per eliminare la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, anche con riferimento alle eventuali prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza.

Il costruttore si dovrà attivare presso tutti gli acquirenti della macchina non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza per segnalare la necessità di apportare le modifiche individuate.

Questo secondo atto è anche conseguente alla prescrizione impartita dall’organismo di vigilanza della Azienda USL territorialmente competente per la violazione dell’art. 6 del D.Lgs. 626/94 che, nel rispetto della procedura già definita, interviene in seguito alla segnalazione della Azienda USL che ha effettuato il primo accertamento presso l’azienda utilizzatrice della macchina.

(Si ricorda a tale proposito che, come già chiarito in passato, in caso di impossibilità di verifica, l’organismo di vigilanza della Azienda USL procederà

comunque impartendo una prescrizione sulla base di quanto accertato dai funzionari della Azienda USL che ha fatto la segnalazione. L'attivazione della procedura ai sensi del D.Lgs. 758/94 non dipende, infatti, dall'accertamento diretto dell'organo di vigilanza che procede ma è sufficiente che risulti come fatto storico, ad esempio perché riscontrato da un altro organo di vigilanza.)

Naturalmente l'organo di vigilanza della Azienda USL che procede per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94 non effettuerà alcuna segnalazione ai Ministeri competenti in quanto già informati del fatto.

Il Ministero delle Attività Produttive invierà l'elenco degli acquirenti della macchina segnalata al Ministero del Lavoro e alle Regioni per la successiva trasmissione alle Aziende USL interessate. Gli organismi di vigilanza delle Aziende USL si attiveranno, di intesa con le Direzioni Provinciali del Lavoro, per verificare che le macchine già messe in servizio siano state rese sicure per gli utilizzatori.

In questa fase operativa, che si raffigura come attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro in quanto le macchine sono già in uso, si ripristinano, di fatto, le procedure di segnalazione e di intervento già attuate dagli organismi di vigilanza delle Aziende USL per le verifiche ai sensi dell'art. 7 del DPR 547/55.

Nel caso di accertamento di non conformità che riguarda macchine prodotte e vendute in esemplare unico, oppure macchine che hanno subito modifiche sostanziali rispetto al modello di serie, è opportuno che l'organo di vigilanza comunichi ai Ministeri competenti anche gli esiti della procedura attivata ai sensi del D.Lgs. 758/94.

Infatti, in questi casi, l'ottemperanza alla prescrizione impartita all'utilizzatore della macchina e la contestuale attivazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, per gli atti di cui è destinatario il costruttore/venditore, di fatto rendono superfluo l'intervento del Ministero delle Attività Produttive. Si procederà, pertanto, con una comunicazione ai Ministeri competenti, da effettuare preferibilmente al termine di tutta la procedura, al fine di aggiornare semplicemente la banca dati.

2.0 NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA

Il costruttore ha l'obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. Le modalità esecutive sono lasciate alla scelta del costruttore stesso.

L'art. 2 del DPR 459/96 precisa inoltre che "si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano".

Tale affermazione introduce, anche nel campo della sicurezza in generale delle macchine, il concetto di presunzione di regolarità già previsto dalla legge 186/68 per le apparecchiature e gli impianti elettrici: la rispondenza di questi impianti alle norme CEI determina la loro conformità alla regola dell'arte. Nella normale attività di vigilanza queste apparecchiature e questi impianti elettrici sono considerati conformi alla legislazione vigente e, quindi, non vengono richieste prescrizioni aggiuntive.

Sulla base di quanto previsto dal DPR 459/96, ed in analogia con quanto avviene con gli impianti elettrici, in presenza di macchine realizzate in conformità alle norme armonizzate non sono, quindi, prevedibili richieste o prescrizioni aggiuntive relativamente alle situazioni pericolose considerate dalle norme armonizzate stesse. Si ricorda a tale proposito che, considerando le prescrizioni dell'allegato I del DPR 459/96 come un ampliamento di quanto già disposto dal DPR 547/55, una macchina che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato I è una macchina sicuramente conforme anche alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96.

L'art. 3 del DPR 459/96 prevede inoltre che, in assenza di norme armonizzate, il Ministro delle Attività Produttive individui i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I.

Tale elemento consente di affermare che i principi sopraesposti con riferimento alle norme armonizzate debbano essere estesi anche alle norme nazionali quando si è in presenza di un loro riconoscimento ufficiale.

Anche in assenza di un riconoscimento formale, che deve essere attuato mediante decreto del Ministero delle Attività Produttive, le norme UNI e CEI, dopo l'approvazione della Commissione Centrale Tecnica UNI o CEI, possono già ritenersi applicabili sia perché, per definizione, hanno già raccolto in Italia il consenso delle parti interessate, sia per il fatto che sono state elaborate da enti ufficialmente preposti.

Nell'attività di vigilanza è pertanto opportuno che, anche al fine di una omogeneizzazione delle valutazioni e delle prescrizioni, gli operatori dei ser-

vizi di prevenzione si riferiscano essenzialmente alle norme armonizzate ed alle norme nazionali riconosciute ufficialmente per valutare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e, conseguentemente, delle disposizioni generiche del DPR 547/55, tuttora vigenti.

In assenza di norme armonizzate o di norme nazionali il riferimento ai progetti di norma (prEN) può essere utile sempre al fine di omogeneizzare i comportamenti dei progettisti, dei costruttori e degli operatori di vigilanza.

Siccome l'evoluzione delle norme è molto più rapido della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile rinviare ai siti europei dove è riportato l'elenco completo di tutte le norme armonizzate per tutte le direttive che prevedono la marcatura CE:

[http://www.newapproach.org/alla pagina\"Directives and standards](http://www.newapproach.org/alla_pagina\)

<http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>

Il sito di base è in inglese, ma per certe parti è anche possibile scegliere la lingua per cui, dopo aver cliccato sotto la colonna “norme armonizzate” per la Direttiva Macchine 98/37, sceglie l'italiano, appare la GUCE C95 del 20 aprile 2004, con le trenta pagine di norme armonizzate a quella data. A tutt'oggi è l'elenco più aggiornato.

Un problema specifico connesso all'uso delle norme tecniche in genere è rappresentato dalla necessità di intervenire modificando le macchine, le attrezzature e gli impianti in relazione alla “evoluzione delle conoscenze tecniche”: l'aggiornamento di vecchie norme o la definizione di nuove norme comporterebbe automaticamente l'obbligo di adeguamento.

Anche su questo aspetto è opportuna una precisazione, sempre in analogia con quanto avviene per gli impianti elettrici.

Se la modifica alla vecchia norma tecnica (o la elaborazione di una nuova norma) è indirizzata alla definizione di un aspetto di sicurezza trascurato o poco conosciuto nel passato e, quindi, per la eliminazione o la riduzione del rischio, diventa necessaria l'applicazione della nuova norma, l'obbligo di adeguamento appare imprescindibile.

Nel caso, invece, di adeguamenti della norma che comportano una miglior definizione degli aspetti di sicurezza o delle modalità di bonifica, ma non comportano una sostanziale riduzione di una condizione di rischio, l'adeguamento non si ritiene obbligatorio.

Nella sostanza, se si è in presenza di una macchina costruita nel rispetto di una norma tecnica preesistente e che, attraverso l'analisi e la valutazione dei rischi, non presenta situazioni di pericolo non affrontate e non risolte, l'adeguamento alla evoluzione delle norme tecniche appare superfluo e non giustificato.

Questa considerazione è determinata dalla constatata impossibilità tecnica di realizzare, in alcuni casi, gli adeguamenti richiesti dalla modifica delle norme tecniche e, quindi, dalla eventuale necessità di alienare la macchina in oggetto. Se questa macchina era “sicura” al momento della costruzione e rimane tuttora “sicura” non potrà essere giudicata non conforme alla legislazione vigente solamente per la presenza di una evoluzione della norma tecnica di riferimento.

NOTA:

è bene richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che il concetto di "norma" sopra riportata ha il significato di "norma volontaria" e non va confuso con il concetto di "norma di legge" di cui si parla, ad esempio, nell'ultimo paragrafo della premessa di queste "linee guida".

Le **NORME TECNICHE** sono documenti elaborati con il consenso delle parti interessate, la cui osservanza è volontaria: non hanno valore legale a meno che non siano richiamati nel testo di una disposizione legislativa.

Le **NORME TECNICHE ARMONIZZATE** ai sensi della Direttiva Macchine, e in generale delle Direttive "nuovo approccio" sono quelle norme il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per quanto concerne la Sicurezza, pur rimanendo volontaria la loro applicazione, una macchina o un dispositivo di sicurezza che ne soddisfa i requisiti sarà presunta "sicura".

È dunque evidente il ruolo fondamentale delle norme per sostenere i requisiti essenziali della direttiva. Esse vengono preparate presso il CEN/CENELEC con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, che si riuniscono in Comitati Tecnici e gruppi di lavoro. Circa quaranta Comitati Tecnici stanno lavorando per la preparazione di circa 550 norme, con il coinvolgimento, diretto o indiretto, di tutta l'industria dei Paesi CEE e di quelli dell'area del libero scambio (EFTA).

L'approvazione delle norme avviene con voto ponderato conformemente alle regole del CEN/CENELEC. Il testo, pur rimanendo esse di applicazione volontaria, deve obbligatoriamente essere recepito dagli Enti Normatori dei Paesi Membri (per l'Italia l'UNI o il CEI).

DIVISIONE DELLE NORME IN PREPARAZIONE

Norme A: Generali

Valide indistintamente per tutte le macchine. Rientrano in questa famiglia:

- a) norme di carattere generale che danno soluzioni valide sicuramente per tutti i tipi di macchine; (ne sono un tipico esempio le due parti della EN 292^(*) Concetti di base per la sicurezza delle macchine e principi generali per la progettazione, già armonizzate e richiamate da tutte le norme C)
- b) norme terminologiche
- c) linee guida destinate ai normatori

Norme B: Aspetti e dispositivi di sicurezza

Sono norme che possono essere utilizzate da chi prepara le norme C specifiche: si dividono a loro volta in:

- norme B1 - aspetti di sicurezza (es. distanze di sicurezza, principi ergonomici, prestazioni fisiche, ecc.)

^(*) La EN 292 è stata ritirata ma compare ancora tra l'elenco delle Norme Armonizzate riportate sulla GUCE; la norma è stata sostituita dalla EN ISO 12100, sempre in due parti, con il titolo "Concetti fondamentali, principi generali di progettazione.

- norme B2 - dispositivi di sicurezza (es. segnali acustici o visivi, comando a due mani, ripari)

Norme C: Sicurezza di macchine o famiglie di macchine

Sono le norme specifiche per le singole famiglie di macchine: tessili, per la lavorazione del legno, per l'imballaggio, per conceria, ecc.

Una norma C deve contenere:

- una chiara identificazione delle macchine considerate,
- una lista di potenziali pericoli derivanti da esse,
- i requisiti e le misure di sicurezza da adottare, cioè l'indicazione di come applicare i requisiti di sicurezza inclusi nell'allegato I della Direttiva Macchine,
- le verifiche da applicare per sincerarsi che le condizioni di sicurezza sia stata raggiunta,
- l'indicazione delle informazioni specifiche che devono essere fornite con la macchina.

NOTE

- 1) I progetti di norma europea (prEN) e norme EN sono disponibili in lingua inglese, francese e tedesca. Specificare la lingua desiderata in sede di conferma d'ordine.
- 2) I progetti di norma europea (prEN) non essendo documenti definitivi, sono suscettibili di continue modifiche, pertanto, i titoli, il contenuto e i prezzi indicati potrebbero subire variazioni. Per le norme di argomento non elettrico, in sede d'ordine l'UNI provvederà comunque a fornire l'ultima edizione disponibile.
- 3) Per richiesta di norme CEI rivolgersi a:
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Via Saccardo , 9
20134 Milano
Tel. 02- 210661
Fax 02-21006210
e-mail: cei@ceiuni.it
sito: www.ceiuni.it

2.1 MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59

Le macchine rientranti nella disciplina di cui al DM 12/9/59 ed in particolare:

- le scale aeree ad inclinazione variabile;
- i ponti sviluppabili su carro;
- i ponti sospesi muniti di argano;
- gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 50 cm;
- le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg non azionati a mano

messe in servizio dopo l'entrata in vigore del DPR 459/96, mantengono l'obbligo di denuncia al dipartimento ISPESL competente per territorio dell'avvenuta installazione.

Quelle già immesse sul mercato o messe in servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 20 settembre 1996, per le quali è stata presentata domanda di omologazione all'ISPESL, seguono, in alternativa, le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 11 del DPR 459/96.

Quelle già immesse sul mercato o messe in servizio prima del 1° gennaio 1993 ed in attesa di omologazione da parte dell'ISPESL, seguono il processo di omologazione attuato dall'Istituto stesso.

Delle macchine prima elencate, usufruiscono della deroga di cui al comma 4 dell'art. 11, i ponti sospesi muniti di argano e i ponti mobili sviluppabili su carro.

A partire la 21 settembre 1996, il DPR 459/96 va applicato anche ai montacarichi, e ai relativi componenti di sicurezza, destinati al trasporto di sole cose, aventi cabina accessibile o meno alle persone, di qualsiasi portata, scorrenti su guide di qualsiasi inclinazione, fissi o mobili oppure trasferibili. Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 gli ascensori ed i montacarichi descritti alle lettere p, q, r, s, t dell'art. 1, comma 5.

2.2 VERIFICHE SU MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL DM 12/9/59

La circolare n. 162054 del 25/6/97 del Ministero delle Attività Produttive definisce le procedure che consentono agli Organi di vigilanza delle Aziende USL di espletare, a partire dalla data di vigenza del DPR 459/96, l'attività di controllo periodico sulle macchine (gru, argani, paranchi, idroestrattori, ponti mobili sviluppabili, ecc.) disciplinata dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro (DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94). Questo implica la necessità, da un lato di avere dei criteri di riferimento che permettano di individuare in una macchina **le modifiche**, che ricadono nella ordinaria e straordinaria manutenzione, e **le modifiche costruttive**, che costituiscono una nuova immissione sul mercato della macchina, dall'altro di adeguare alla nuova realtà le modalità di verifica fin qui svolte.

Considerate anche le indicazioni fornite dalla circolare dell'ISPESL n. 71/97 del 16/7/97, possono ritenersi di ordinaria e straordinaria manutenzione tutti quegli interventi che non variano le caratteristiche progettuali e le prestazioni dell'apparecchio rispetto a quanto previsto dal costruttore al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. In pratica tali modifiche si identificano con quelle che risultano dalla documentazione prodotta dal fabbricante o dal manuale di uso e manutenzione per le macchine marcate CE, quelle migliorative delle condizioni di sicurezza del lavoro e di adeguamento a nuove disposizioni tecniche. Per gli apparecchi di sollevamento in particolare si può assumere come riferimento il documento sostitutivo degli allegati tecnici o la documentazione redatta conformemente alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23/12/1976, n. 77.

Per contro sono da ritenersi modifiche costruttive gli interventi, non previsti dal costruttore, che variano le caratteristiche strutturali, le prestazioni o la destinazione d'uso dell'apparecchio.

È necessario evidenziare che generalmente l'ulteriore applicazione di elementi strutturali che modificano le caratteristiche funzionali senza peraltro cambiare la destinazione d'uso del mezzo di sollevamento, come l'installazione di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento già previsti all'epoca della prima messa in servizio dell'apparecchio, non si configura come una modifica costruttiva. Tali elementi, se non forniti dal costruttore dell'apparecchio, possono essere costruiti da altra ditta secondo le specifiche tecniche del costruttore dell'apparecchio stesso.

Permanendo il disposto dell'art. 16 del DM 12/9/1959, l'utente dell'apparecchio di sollevamento è tenuto a comunicare all'Organo di vigilanza della Azienda USL competente per territorio tutte le modifiche apportate alla macchina e a produrre contemporaneamente la documentazione necessaria ad accertarne la corretta esecuzione, mentre, per effetto dell'art. 1- punto 3 del DPR 459/96, ha l'obbligo di sottoporre a marcatura CE la macchina che ha subito modifiche costruttive.

Si richiama l'obbligo dell'attestazione di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 459/96.

Ferma restando la diversità tra l'atto omologativo svolto istituzionalmente dall'ISPESL e la dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute demandata al costruttore, si riporta di seguito una casistica esemplificativa delle modifiche più ricorrenti che coinvolgono le varie tipologie di macchine omologate dall'ISPESL/ENPI, o denunciate allo stesso Istituto prima dell'entrata in vigore del DPR 459/96, e di apparecchi denunciati dopo il 21/9/96 e muniti di marcatura CE.

Installazione di radiocomando

Il dispositivo per il comando di un apparecchio mediante onde elettromagnetiche viene classificato come componente di sicurezza, quindi la sua installazione non costituisce una nuova immissione sul mercato dell'intera macchina, e non richiede pertanto una nuova denuncia all'ISPESL (nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. N. PRMC/23192 del 13/10/97).

Alla comunicazione dell'avvenuta installazione di radiocomando, prevista all'art. 16 del D.M. 12/9/59, l'utente dovrà allegare la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dalla ditta installatrice e tenere a disposizione dell'organo ispettivo la seguente documentazione:

dichiarazione CE di conformità del fabbricante del radiocomando o del suo mandatario nella Comunità Europea oppure certificato di approvazione di tipo rilasciato dall'ISPESL ai sensi del DM 10/5/1988, n. 347 per i radiocomandi immessi sul mercato o in uso in data antecedente al 21/9/1996; la data immissione sul mercato dovrà essere debitamente documentata; manuale d'uso e manutenzione del radiocomando.

L'installazione di radiocomando in un apparecchio in attesa di omologazione da parte dell'ISPESL, dovrà invece essere comunicata direttamente al Dipartimento ISPESL territorialmente competente per un aggiornamento della denuncia a suo tempo presentata.

Modifiche dimensionali

Nel caso di modifiche delle dimensioni della macchina previste dal costruttore, alla comunicazione prevista all'art. 16 del DM 12/9/59 dovrà essere allegata:

la documentazione redatta a suo tempo dal fabbricante (ad es. sostitutivo degli allegati tecnici o documentazione ai sensi della circolare n. 77/76) integrata da quella relativa al nuovo assetto della macchina; per gli apparec-

chi marcati CE tale documentazione può essere sostituita da quella rilasciata dal costruttore e/o riportata nel manuale d'uso e manutenzione; dichiarazione, da parte della ditta installatrice, di esecuzione delle modifiche secondo le norme di buona tecnica e comunque nel rispetto delle istruzioni dettate dal costruttore dell'apparecchio;

Sono da considerare modifiche che non costituiscono una nuova immissione sul mercato, anche le variazioni dimensionali che, mantenendo invariate le caratteristiche di servizio e funzionali della macchina (portata nominale, velocità di sollevamento, velocità di traslazione), non determinano un aumento di sollecitazioni sulla struttura (ad es. accorciamento di un carropon-te).

In questo caso si potrà acquisire un'apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, dove si certifica che l'intervento sulla struttura non ha comportato un aggravio delle sollecitazioni.

Sostituzione di componenti

La sostituzione, su macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, di paranchi, carrelli e di componenti in genere con altri marchi CE o muniti di attestato di conformità alla legislazione previgente ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello stesso DPR, non costituisce una nuova immissione sul mercato purché i nuovi componenti non modifichino le caratteristiche di servizio e funzionali dell'apparecchio nonché le sollecitazioni sulla struttura.

Alla comunicazione prevista all'art. 16 del D.M. 12/9/59 dovrà essere allegata:

- copia della dichiarazione CE di conformità o attestato di conformità alla legislazione previgente del componente sostituito;
- dichiarazione di esecuzione dell'intervento secondo le norme di buona tecnica da parte della ditta che ha effettuato l'intervento;
- dichiarazione da parte di tecnico abilitato che la sostituzione del componente non comporta un aumento delle sollecitazioni sulla struttura dell'apparecchio.

Nel caso di sostituzione di componenti strutturali (ad es. trave di scorrimento di gru a struttura limitata), oltre alla dichiarazione di esecuzione dell'intervento secondo le norme di buona tecnica, si dovrà acquisire una dichiarazione/documentazione da cui si deduce che il componente sostituito ha le stesse caratteristiche dimensionali e di resistenza di quello precedente.

Gru su autocarro

Il trasferimento di una gru su un nuovo automezzo non costituisce una nuova immissione sul mercato se le caratteristiche del nuovo automezzo corrispondono al tipo ammesso all'epoca dal costruttore della gru o sono migliorative delle condizioni di sicurezza del precedente veicolo.

In questo caso alla comunicazione prevista all'art. 16 del DM 12/9/59 dovrà essere allegata:

- dichiarazione, da parte della ditta installatrice, di esecuzione dell'intervento secondo le norme di buona tecnica e comunque nel rispetto delle istruzioni dettate dal costruttore;
- documentazione, responsabilmente sottoscritta, da cui si evince la compatibilità tra la gru e il nuovo automezzo (caratteristiche minimali del veicolo previste a suo tempo dal fabbricante della gru e caratteristiche del nuovo veicolo in relazione alla stabilità, caratteristiche geometriche e inerziali del controtelaio, tipo e numero di ancoraggi previsti a suo tempo dal fabbricante della gru e corrispondenti caratteristiche, tipo e numero di ancoraggi montati sul nuovo veicolo).

È ammesso migliorare le condizioni di stabilità del mezzo e del carico riducendo le portate nominali. In questo caso dovrà essere predisposto un nuovo diagramma di carico.

L'aggiunta di altri punti di stabilizzazione non costituisce una modifica costruttiva solo se espressamente prevista nel documento sostitutivo degli allegati tecnici ed eseguita con le modalità dettate dalla casa costruttrice, utilizzando stabilizzatori prodotti dalla stessa o altri muniti di certificazione.

Verifiche

Le prove condotte sull'apparecchio non devono essere intese ad integrare il sistema di garanzia della sicurezza, ma devono mirare ad un'azione di verifica delle certificazioni/dichiarazioni fornite, in quanto, in base alla disciplina introdotta dalla nuova normativa, tale garanzia attiene al costruttore e/o all'utilizzatore dell'apparecchio.

2.3 PROPOSTA DI PROCEDURA DI VERIFICA DA ADOTTARE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DOTATI DI MARCATURA CE

A Seguito dell'entrata in vigore del DPR 459/96 che recepisce le direttive comunitarie 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 relative alle macchine, si è avuto un sostanziale cambiamento della normativa di riferimento relativa agli apparecchi di sollevamento, in quanto si passa dal sistema di omologazione in carico a Ente Pubblico, ad una procedura di collaudo espletata interamente dal costruttore dell'apparecchio di sollevamento o dal suo mandatario, e che si risolve con un documento che prende il nome di "dichiarazione di conformità CE" attestante, tra gli altri, la rispondenza della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell'allegato I del DPR 459/96.

Al Sistema Pubblico, rimane la funzione di controllo degli atti formali e il controllo sul possesso dei RES (Ministero delle Attività Produttive) oltre alle verifiche periodiche annuali (Aziende USL).

L'approccio del tecnico verificatore all'apparecchio di sollevamento marcato CE, in linea di principio, per la parte relativa alla prova di funzionamento e alle valutazioni sullo stato di conservazione e manutenzione, non si discosta in maniera sostanziale da quanto già operato prima dell'entrata in vigore del DPR 459/96; particolare attenzione però deve essere prestata alle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.

Al fine di rendere il più possibile schematico il compito di verifica delle macchine oggetto della presente nota, si ritiene di poter dividere l'attività in tre fasi essenziali:

1. Esame della documentazione.
2. Controllo e prova di funzionamento.
3. Stesura del documento finale.

Esame della documentazione

In specifico, i documenti a corredo della macchina e che devono essere prodotti all'atto della verifica, sono:

- Dichiarazione CE di conformità;
- Manuale di uso e manutenzione;
- Registro di controllo (escluso per i ponti mobili sviluppabili);
- Dichiarazione di idoneità delle vie di corsa e/o corretta installazione; (preme precisare che, nel caso di installazione di carroponete, struttura limitata, apparecchio di sollevamento a portata fissa in genere, tale

dichiarazione risulta superflua se tra la documentazione fornita, si riscontra la presenza del verbale di collaudo redatto dal costruttore/installatore in contraddittorio con l'acquirente all'atto della consegna dell'impianto di sollevamento; parimenti risulta superflua nel caso di installazione di gru per autocarro con dichiarazione di conformità CE redatta dall'installatore).

L'art. 2 comma 2 del DPR 459/96, prescrive che prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o suo mandatario deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza mediante la **dichiarazione di conformità CE** di cui all'allegato 2/a per le macchine e 2/c per i componenti di sicurezza; mentre le macchine destinate ad essere assemblate con altre macchine per costituire la macchina finale, devono essere corredate della dichiarazione CE del tipo 2/b.

Sono state messe in esercizio gru su autocarro con dichiarazione CE del tipo 2/a redatta dal costruttore della gru, il che significa che quest'ultimo, assume la responsabilità anche sull'installazione, si trovano inoltre installazioni con certificato CE del tipo 2/a redatte dall'installatore.

È opportuno segnalare che nelle prime fasi di applicazione del DPR 459/96, ai Dipartimenti periferici dell'ISPESL, sono pervenute denunce relative ad apparecchi di sollevamento corredate di certificato CE del tipo 2/b e dichiarazione di corretta installazione. Si ritiene sia indispensabile, in fase di verifica, effettuare il controllo accurato della dichiarazione di conformità, che deve essere compilato secondo quanto disposto dall'allegato 2 punto a) del DPR 459/96; non sono accettabili dichiarazioni del tipo 2/b con allegata la dichiarazione di corretta installazione. In caso di difformità si dovrà attivare la procedura di segnalazione al Ministero delle Attività Produttive come previsto dall'art. 7 punto 3 del DPR 459/96.

Per gli apparecchi di sollevamento a portata fissa (carrichi ponte, gru a bandiera, ecc.) che costituiscono macchina completa e quindi corredata di certificato del tipo 2/a, è necessario verificare la presenza del verbale di "messa in servizio" prodotto dall'installatore autorizzato, dal quale si evince l'idoneità delle vie di corsa; in mancanza del sopraccitato verbale, risulta necessario acquisire la dichiarazione di idoneità di queste ultime, redatta da tecnico abilitato.

La dichiarazione di conformità CE deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi essenziali:

- Nome e indirizzo del fabbricante o suo mandatario nella Comunità Europea;
- Descrizione della macchina (dati di targa);
- L'elenco delle direttive comunitarie alle quali la macchina risponde;
- Elementi identificativi dell'organismo notificato e il numero dell'attestato di certificazione CE, o il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo o che ha effettuato la verifica (per i ponti mobili sviluppabili);
- Eventuale riferimento alle norme armonizzate pertinenti o norme e specificazioni tecniche nazionali applicate (si precisa che la produzio-

ne di una macchina conformemente a quanto disposto dalle norme armonizzate, presume la conformità della macchina ai RES);

- Identificazione del firmatario in possesso della delega del fabbricante o del suo mandatario.

Le **istruzioni per l'uso** e la manutenzione, devono essere tradotte nella lingua del paese di utilizzazione, tale traduzione deve essere eseguita dal costruttore o suo mandatario, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione; devono contenere tutti gli elementi elencati al punto 1.7.4 dell'allegato 1, con le integrazioni riportate al punto 4.4.2 dello stesso allegato; ed in particolare:

- Gli elementi riportati sui certificati di conformità CE con esclusione del numero di serie;
- Le condizioni di utilizzazione previste, comprese tutte le configurazioni che possono essere assunte dalla macchina e tutti i dispositivi accessori e attrezzature intercambiabili che possono corredare la stessa per modificarne parzialmente o totalmente la funzione;
- Le istruzioni per il montaggio, il trasporto, messa in funzione, la regolazione, la manutenzione, etc. (particolare importanza riveste il dato relativo al valore della soglia di intervento dei dispositivi di controllo delle sollecitazioni, necessario per poterne appurare la corretta taratura in sede di prova di funzionamento; in carenza di tale indicazione, i dispositivi devono intervenire alla portata nominale prevista dal costruttore);
- Dati relativi all'emissione acustica (riportati anche sulla targa di macchina);
- Elementi relativi all'eventuale utilizzo della macchina in ambienti particolari, (es. atmosfera esplosiva);
- Tabelle di carico o diagrammi di lavoro;
- Le reazioni sulla struttura di sostegno della macchina;
- Le istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione, purchè la macchina non sia stata montata presso il fabbricante nella sua configurazione di utilizzo;
- Il contenuto del registro di controllo.

Il **registro di controllo** (escluso i ponti mobili sviluppabili) non è obbligatoriamente fornito dal costruttore, bensì, quest'ultimo deve darne indicazioni sul suo contenuto, in particolare, devono essere registrati tutti gli interventi periodici obbligatori o meno, interventi straordinari, riparazioni o modifiche di rilevante entità ecc..

Controllo e prova di funzionamento

Questa fase della verifica, come già anticipato, non si discosta in maniera sostanziale dal tipo di intervento esercitato su apparecchi di sollevamento non dotati di marcatura CE; i punti per i quali bisogna prestare particolare attenzione si ritiene debbano essere:

- Targa identificativa della gru che deve contenere i seguenti elementi: nome del fabbricante e suo indirizzo, la marcatura CE, designazione della serie o del tipo, eventualmente il numero di serie, l'anno di costruzione; sulla macchina, devono inoltre essere riportati in maniera leggibile e indelebile, le indicazioni relative al carico massimo nominale o, la tabella o diagramma di carico posto in prossimità dei punti di manovra, per gli apparecchi di sollevamento a portata variabile;
- Condizioni di installazione in relazione all'idoneità del terreno sul quale va ad operare la gru, oltre alla valutazione su possibili corpi, manufatti o linee elettriche che potrebbero interferire con il campo di azione della macchina;
- Congruità della utilizzazione alla destinazione per la quale la macchina è stata costruita;
- Prova dei dispositivi di controllo delle sollecitazioni (tale prova, di norma, viene effettuata tenendo conto del valore della soglia di intervento di tali dispositivi, rilevabile dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione), oltre al controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza posti a corredo dell'apparecchio di sollevamento;
- Esame della struttura, finalizzato all'individuazione di eventuali difetti causati dall'esercizio della macchina.

Documento finale

A conclusione delle operazioni di prima verifica, risulta essere opportuna la compilazione di una scheda tecnica sulla quale vengono riportati i dati e le caratteristiche della gru all'atto della prima messa in servizio, con eventuale riferimento alla pagina o tabella delle istruzioni per l'uso, corrispondente al tipo di configurazione presentata; dovrà contenere i seguenti dati essenziali:

- Numero di matricola assegnato dal dipartimenti ISPESL dove è stata inviata la denuncia;
- Nominativo del proprietario;
- Ragione sociale del costruttore;
- Tipo o modello, numero di fabbricazione, anno di costruzione, portata;
- Descrizione sommaria della gru con le caratteristiche dimensionali essenziali, eventualmente in relazione alla portata;
- Elencazione delle parti aggiunte alla macchina base per modificarne le prestazioni, con riferimento alle parti del manuale dove tali aggiunte sono previste;
- Indicazione degli organi di presa;
- Caratteristiche delle funi o delle catene rilevate e il numero di tratti portanti.

In sede di prima verifica verrà redatto il relativo verbale che può avere come conclusione la seguente frase: **“A seguito dei controlli effettuati, non emergono elementi ostativi al mantenimento in esercizio dell'apparecchio di sollevamento provvisto di marcatura CE”**.

L'eventuale non conformità della documentazione prodotta o della macchina a quanto disposto negli allegati al DPR 459/96 comporta, la segnalazione ai Ministeri competenti, e l'attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 758/94 nei confronti dei soggetti coinvolti così come previsto nel documento approvato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni utilizzando la modulistica allegata al suddetto documento.

In caso di utilizzo non corretto della macchina, si adottano a carico dell'utilizzatore i provvedimenti previsti dal titolo III del D.Lgs. 626/94 relativo alle attrezzature di lavoro.

2.4 FAC-SIMILE PER COMUNICAZIONE AI MINISTERI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E ALLA REGIONE

Fac-simile per comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Assessorato Sanità della Regione (lettera e relazione di accertamento)

..... , li

prot. n°

Raccomandata A.R.

**Al Ministero delle Attività Produttive
DGSPC - Ispettorato Tecnico
Ufficio F1
Via Molise,2
00187 ROMA**

**Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
D.G. Affari Generali - Div. VII
Coordinamento Ispettorati del Lavoro
Via Pastrengo, 22
00185 ROMA**

e, per conoscenza

**All'Assessorato Sanità
Servizio Prevenzione
Via
CAP..... Città**

**OGGETTO: Non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
della macchina/componente di sicurezza
Comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 7 comma 3
del DPR 459/96
(regolamento di attuazione della DIRETTIVA MACCHINE)**

In allegato alla presente si trasmette la relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'allegato I del DPR 459/96 (Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine) redatta da operatori dello scrivente Servizio.

Questa comunicazione viene inviata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del decreto citato affinché codesti Ministeri possano iniziare le procedure di accertamento previste dalla normativa.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti espletati e degli eventuali provvedimenti adottati.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

(.....)

DATI IDENTIFICATIVI A DOVE È STATA RINVENUTA

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO: via _____ n° _____ città _____ (_____)

TELEFONO: _____ DATA ACCERTAMENTO _____

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L'ACCERTAMENTO

ASL/ARPA _____ SERVIZIO _____

INDIRIZZO: via _____ n° _____ città _____ (_____)

TELEFONO: _____ FAX _____

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI: _____

ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO?NO SÌ

se SÌ, mortale:?

NO SÌ

Informazioni sull'incidento:

Sede della lesione:

Agente:

Natura della lesione:

Gravità: _____ - giorni di inabilità temporanea assoluta 1° certificato medico _____

_____ - giorni totali di inabilità temporanea assoluta _____

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO

SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ

- La macchina è stata introdotta sul mercato in violazione alle procedure di immissione di cui al DPR 459/96 per i seguenti motivi:

- La macchina non è conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza:

- allegato ____ punto _____ in quanto _____

- allegato ____ punto _____ in quanto _____

PRESCRIZIONI/NOTIZIA DI REATO ADOTTATI NEI CONFRONTI DELL'UTILIZZATORE AI SENSI DEL D.Lgs. 758/94:

Testo prescrizione e norme di legge violate:

AI SENSI DELL'ART. 6 D.Lgs. 626/94 SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI CONTRAVVENZIONALI NEI CONFRONTI DI ...

Costruttore e/o venditore: NO SÌ

Comunicazione ad ASL/ARPA competente? (zona del costruttore):

NO SÌ

Intervento diretto presso il costruttore? (in zona di competenza)

NO SÌ

ALLEGATI:

- 1) Dichiarazione di conformità
- 2) Istruzioni per l'uso
- 3) Fotografie

Note e istruzioni per la compilazione

Riquadro DATI RELATIVI ALLA MACCHINA

- 1) Nel caso in cui la non conformità, per macchine e componenti dell'allegato IV, riguardi il mancato coinvolgimento dell'organismo notificato o la sua mancata indicazione sulla dichiarazione di conformità effettuare questo controllo e comunicarne l'esito. L'elenco di macchine e componenti dell'allegato IV è esaustivo e non può riguardare prodotti assimilabili.
- 2) L'importanza dell'indicazione dell'organismo notificato per le macchine dell'allegato IV è legata alla successiva richiesta ISPEL del fascicolo tecnico. Ai fini di questa compilazione, per "esemplare unico" si intende una singola macchina costruita in base ad una progettazione interamente riferita alla macchina stessa.

Riquadro DATI RELATIVI AL COSTRUTTORE

- 1) Per costruttore si intende qui l'azienda presso cui deve essere materialmente reperibile il fascicolo tecnico di costruzione, la quale, salvo intervento di un rappresentante, importatore o mandatario, coincide con la firmataria della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II a) o II c) del DPR 459/96.

Riquadro DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE/IMPORTATORE/MANDATARIO

- 1) Questa parte non va compilata nel caso che nessuna di queste figure sia intervenuta a firmare la dichiarazione di conformità o nell'atto di vendita del prodotto. Il costruttore può risiedere anche al di fuori dell'Unione Europea. Il suo mandatario, se firma la dichiarazione di conformità, deve risiedere all'interno di essa.

Riquadro ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO ?

- 1) Per "informazioni sull'incidento" si intende una breve descrizione sulla lavorazione o sulla attività svolta al momento dell'incidento (utilizzare 1° certificato infortunio INAIL);
- 2) La "sede della lesione" è la parte del corpo umano interessata dalla lesione (utilizzare codifiche INAIL);
- 3) Alla voce "agente" va identificato il tipo del mezzo lesivo che ha causato il danno (utilizzare codifiche INAIL);
- 4) La "natura della lesione" è la tipologia di lesione che ha provocato il danno (esempio: ferita da taglio, schiacciamento, fratture, lesioni da elettricità, ecc..) (utilizzare codifiche INAIL);
- 5) La "gravità dell'incidento" va quantificata con i giorni di lavoro persi in totale a causa dell'incidento stesso. In assenza del dato si inserisce la prognosi del primo certificato medico.

Punto **SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ**

- 1) E' possibile che non siano state rilevate violazioni di requisiti dell'allegato I, ma che la macchina si trovi ugualmente in condizioni di non conformità, per esempio nel caso di mancato intervento di un organismo notificato per macchine dell'allegato IV. E' possibile altresì il mancato rispetto dei requisiti associato al mancato rispetto delle procedure, per esempio mancanza della marcatura CE, carenze nella documentazione di accompagnamento, ecc..

Riquadro **AI SENSI DELL'ART. 6 D.Lgs. 626/94 SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI CONTRAVVENZIONALI NEI CONFRONTI DI ...**

- 1) Evitare l'accumulo o la duplicazione di comunicazioni presso i Ministeri competenti e l'ISPESL. Tuttavia, in caso di ulteriori violazioni del costruttore/venditore rilevate da parte dell'ASL/ARPA di competenza, diversa da quella che ha operato nei confronti dell'utilizzatore, completare la segnalazione, per consentire ai Ministeri e all'ISPESL di essere in possesso dell'informazione completa
- 2) Nel caso di esemplare unico indicare anche l'esito della prescrizione e inviare la documentazione relativa al Ministero delle Attività Produttive alla conclusione degli accertamenti

D.Lgs. 359/99
Aggiornamento del documento 11 delle linee guida
interregionali sull'applicazione
del D.Lgs. 626/94 – TITOLO III:
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Premessa

Il D.Lgs. 359/99, che reca modifiche ed integrazioni al titolo III del D.Lgs. 626/94, pur evidenziando punti oscuri riguardanti principalmente le esigenze e gli obblighi di verifica delle attrezzature di cui all'allegato XIV, puntualizza alcuni aspetti che ogni datore di lavoro deve prendere in considerazione per la valutazione dei rischi di tutte le attrezzature di lavoro, sia quelle definite "macchine" ai sensi del DPR 459/96 che le altre, (es. sistemi di comando, accessori vari); rischi connessi all'uso delle attrezzature mobili, semoventi e non, e per alcuni specifici rischi connessi con le attrezzature di sollevamento dei carichi.

Tali disposizioni, entrate in vigore il 19 aprile 2000, in particolare, prendono in considerazione l'interazione uomo – macchina - ambiente, con l'obbligo di individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per eliminare/ridurre il rischio individuato.

Di seguito vengono forniti elementi ed indicazioni circa gli obblighi che il datore di lavoro deve assolvere qualora esista il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nel dettaglio si evidenziano gli elementi di criticità emersi ed affrontati nel D.Lgs. 359/99.

Art. 35, comma 2

Evidenzia una affermazione di principio di carattere generale per ribadire che il datore di lavoro deve richiamare i lavoratori al rispetto delle norme comportamentali ed organizzative da lui previste per la loro sicurezza e salute nell'uso di attrezzature mobili e di sollevamento, ad esempio:

- regole di circolazione dei lavoratori a piedi;
- trasporto di lavoratori a bordo;
- limitazioni nell'uso di motori a combustione;
- accessori ed operazioni di sollevamento.

Art. 35, comma 3, lettera c – bis

Sistemi di comando

Il datore di lavoro, partendo dalla propria valutazione dei rischi, acquisiti dal costruttore/rivenditore i dati tecnici relativi ai sistemi di comando delle attrezzature, deve **valutare** che questi siano sicuri anche in caso di guasti, disturbi e sollecitazioni prevedibili nel suo ambiente di lavoro provocati dalle attrezzature stesse o da altre attrezzature, da lavorazioni, da fonti di vibrazioni o da sorgenti luminose, ecc..

Tale valutazione può essere realizzata, ad esempio, mediante:

- esame della documentazione fornita a corredo della macchina;
- eventuali certificazioni specifiche del sistema;
- analisi schemi dell'impianto.

Per il datore di lavoro può essere opportuno dimostrare di aver eseguito tale valutazione riportandola, per iscritto, nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Art. 35, comma 4 – bis

Uso di attrezzature di lavoro mobili

Premesso che per attrezzature di lavoro mobili devono intendersi: sia quelle semoventi, cioè dotate di un sistema proprio per lo spostamento, che quelle non semoventi, cioè mosse da una fonte esterna all'attrezzatura stessa, quale quella manuale o meccanica (elettrica, idraulica, pneumatica), nel seguito si ritiene utile soffermarsi sui dettami previsti alla lettera d) in quanto nella pratica si possono incontrare diverse situazioni ambientali e tecniche.

Art. 35, comma 4 – bis, lettera d)

Areazione degli ambienti per la sicurezza e la salute dei lavoratori

L'importanza dell'argomento impone un'analisi attenta delle disposizioni rispetto ai casi di utilizzo di motori a combustione in "luoghi chiusi" e "luoghi all'aperto" e, in relazione a ciascun caso, l'individuazione dei provvedimenti necessari.

1. Luoghi chiusi

Per quanto è possibile, le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione interna, non vanno utilizzate in luoghi di lavoro chiusi.

Nel caso di reali e motivate esigenze tecniche che comportano l'uso in ambienti chiusi il datore di lavoro deve adottare interventi tecnici e/o organizzativi quali:

- a) spegnere il motore durante le fasi di carico e scarico;
- b) dotare il tubo di scarico dell'attrezzatura di sistemi di aspirazione ed espulsione dei fumi dal luogo di lavoro;
- c) dotare il tubo di scarico della stessa di sistema di abbattimento degli inquinanti aerodispersi prodotti, sistema che deve essere certificato dal costruttore del sistema stesso.

Indipendentemente dal tipo di soluzione adottata, il datore di lavoro deve prevedere un maggior ricambio d'aria al fine di garantire la salubrità della stessa nell'ambiente.

Si ricorda che, indipendentemente dal mezzo adottato per il ricambio dell'aria, è necessario evitare l'investimento dei lavoratori da parte delle correnti nella stagione fredda e garantire, comunque, una temperatura ambientale idonea con le lavorazioni svolte dagli stessi.

Per le attrezzature di lavori mobili soggette a marcatura CE, dotate di motore a combustione interna, il datore di lavoro deve verificare che il costruttore abbia specificato, nel manuale d'istruzione per l'uso, le condizioni di utilizzazione previste non solo secondo l'uso normale delle stesse, ma anche secondo l'uso ragionevolmente prevedibile delle attrezzature, richiamando inoltre l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni che si possono presentare nell'uso delle attrezzature stesse.

2. Luoghi all'aperto

Nei luoghi di lavoro all'aperto, dove il motore deve necessariamente rimanere acceso per le funzioni specifiche dell'attrezzatura o di una parte di essa, il datore di lavoro deve valutare le caratteristiche ambientali ai fini della salubrità dell'aria e, qualora tecnicamente possibile, adottare sistemi per l'aspirazione e/o l'allontanamento degli inquinanti.

In ogni caso, particolare attenzione deve essere prestata, in termini di valutazione del rischio, quando gli incombusti presenti nei gas di scarico possono raggiungere concentrazioni tali da originare pericoli di esplosione e/o incendio.

Art. 35, comma 4 - ter, lettera a)

Attrezzature ed accessori di sollevamento

L'attrezzatura di sollevamento derivante dall'assemblaggio di più accessori, **se non viene scomposta** dopo l'uso, deve presentare un contrassegno che indichi la portata dell'insieme nella combinazione realizzata.

Va da sé che la portata dell'attrezzatura così realizzata è quella relativa all'accessorio che presenta la portata minore.

Art. 35, comma 4 - ter, lettera b)

Misure appropriate

Tra le misure possibili per evitare l'intersecazione dei raggi di azione di attrezzature di sollevamento, il datore di lavoro, nella scelta delle misure da adottare, deve privilegiare quelle tecniche (blocco carrello) rispetto a quelle organizzative.

Art. 35, comma 4 - ter, lettera e)

Le soluzioni indicate nell'art. 174 del DPR 547/55 valgono per tutte le attrezzature di sollevamento dei carichi dotate di ganci, pinze o altri organi di presa; per le attrezzature dotate di elettromagnete le soluzioni sono indicate nell'art. 187 dello stesso DPR.

Art. 35, comma 4 – quater

Verifiche

Alla data del 19 Aprile 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 359/99, non risultano definite le modalità e le procedure per l'effettuazione delle "verifiche" alle attrezzature indicate nell'allegato XIV, in quanto non è stato emanato alcun provvedimento dai Ministeri competenti.

Considerato che il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 359/99, precisa che "le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio" si precisa che, fino a quando non saranno stabilite dai Ministeri competenti modalità e procedure differenti, **si deve ritenere invariato il regime giuridico che regola le verifiche periodiche delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto**, come ripreso nella circolare n. 3/2001 emanata il 8/01/2001 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In attesa che i Ministeri competenti forniscano precise indicazioni, relativamente alle verifiche eccezionali, si ritiene utile richiamare l'obbligo per il datore di lavoro di:

- verificare, mediante personale competente, le attrezzature dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto;
- verificare, mediante personale competente, le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possano provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose.

In questo secondo caso tali verifiche devono essere effettuate tutte le volte che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

Di tutte le verifiche il datore di lavoro deve conservare i risultati per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione oppure fino alla completa messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se questa avviene prima.

Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate, come previsto dall'art. 35, comma 4 - quinquies.

Nel caso di determinate attrezzature di lavoro (esempio: ponteggi metallici fissi ed armature di scavi) caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazione di impiego di volta in volta diverse in relazione alle caratteristiche specifiche del sito in cui vengono montate o dell'opera servita, l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'esito delle verifiche/controlli cessa al momento dello smantellamento dell'attrezzatura in questione.

Risulta pertanto discrezione del datore di lavoro conservare tale documentazione qualora lo ritenga utile come elemento di prova.

Art. 36, comma 8 – bis

Adeguamento delle attrezzature di cui all'allegato XV

*Le attrezzature di lavoro mobili, - semoventi o non -, i carrelli elevatori e quelle adibite al sollevamento di carichi -, devono essere adeguate entro il 30 giugno 2001 ai requisiti previsti nell'allegato XV, **qualora esista un rischio corrispondente.***

Le attrezzature di cui sopra, soggette e rispondenti ad una qualsiasi direttiva di prodotto [per esempio, 89/392/CEE (marcate CE), 86/663/CEE (marcate epsilon), 74/150/CEE (trattrici); ecc], indipendentemente dal Paese di produzione, non sono soggette agli obblighi previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 359/99, in quanto il rispetto dei requisiti essenziali comprende anche quelli indicati nell'allegato citato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- *Non rientrano* nel campo di applicazione del D.Lgs. 359/99:
 - le attrezzature marcate CE immesse sul mercato *dopo* il 21/09/96;
 - i carrelli per il sollevamento e trasporto dei materiali già soggetti al D.Lgs. 304/91;
 - le trattrici agricole dotate di dichiarazione di conformità del costruttore.

- Le attrezzature immesse sul mercato *prima* del 21/09/96 potrebbero rientrare oppure no a seconda dei seguenti casi:
 - se non marcate CE o epsilon *rientrano* nel D.Lgs. 359/99;
 - se marcate CE o epsilon *non rientrano* nel D.Lgs. 359/99.

Considerato che sono state immesse sul mercato attrezzature di cui sopra, marcate CE, epsilon o con dichiarazione del costruttore, non completamente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza anche a causa di:

- errata interpretazione delle Norme Armonizzate o delle Direttive di prodotto;
- carenza delle Norme e/o Direttive stesse (esempio: le norme “parzialmente armonizzate” EN 1726-1 e EN 1459 per i carrelli elevatori);

è necessario che il datore di lavoro esegua una valutazione del rischio su tutte queste attrezzature secondo le indicazioni sotto riportate.

Per le motivazioni sopra indicate, **la data del 05/12/98** (data indicata anche nella direttiva comunitaria 95/63 da cui discende il D.Lgs.359/99) **è puramente indicativa come discriminante fra la possibile presenza nei luoghi di lavoro di macchine “insicure” e macchine “sicure”.**

Indipendentemente dalla data di messa in servizio delle attrezzature di cui all'allegato XV, il datore di lavoro deve:

1. valutare, CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI USO DELLA MACCHINA,

se esiste un rischio per i lavoratori in caso di :

- bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione dell'energia;
- danneggiamento degli organi di trasmissione dell'energia;
- ribaltamento dell'attrezzatura;
- schiacciamento dell'operatore in caso di ribaltamento dell'attrezzatura;
- spostamento e/o collisione delle attrezzature semoventi;

- ridotto campo visivo diretto del conducente o scarsa illuminazione;
 - rischio incendio connesso con l'attrezzatura stessa o il suo carico;
 - attrezzature comandate da raggi laser o con radiocomandi;
 - utilizzo di attrezzature per il sollevamento o lo spostamento di persone.
2. se esistono uno o più rischi, **provvedere agli adeguamenti**, secondo quanto previsto nell'allegato XV, entro la data del 30 giugno 2001.
 3. Fino a che le attrezzature di lavoro non vengono adeguate, il **datore di lavoro deve adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente**.

Esempi di misure alternative che in combinazione tra loro possono essere adottate in questa fase transitoria:

- limitazione delle condizioni di impiego: riduzione della velocità, della potenza, del carico, del tempo di utilizzo, o di altri parametri significativi ai fini della sicurezza;
- procedure accurate di utilizzo e di manutenzione dell'attrezzatura;
- addestramento del personale che deve utilizzare o effettuare la manutenzione dell'attrezzatura.

Art. 36, comma 8 - quater

Viene ribadito che le modifiche introdotte per migliorare le condizioni di sicurezza, se non comportano modifiche nelle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore non configurano immissione sul mercato con necessità di marcatura CE; condizione già richiamata nelle Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione all'emanazione del DPR 459/96.

Art. 37, comma 1 - bis

Viene ribadita l'importanza di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute presenti sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle altre attrezzature immediatamente circostanti, anche se da essi non usate direttamente.

Per gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro mobili e di sollevamento, è fondamentale che sia loro fornita una formazione ed un addestramento specifico come previsto dall'art. 38, comma a) e b) dal D.Lgs. 626/94. Tale formazione deve essere correttamente documentata, sia in termini di contenuti che di durata come indicato nel documento n° 11 delle linee guida per l'applicazione del titolo III ex D.Lgs. 626/94.